



CITTÀ DELL'AQUILA

AREA RISORSE -SERVIZIO TRIBUTI-

VERSAMENTO ICI ANNO 2009

AVVISO

Le persone fisiche che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale nei Comuni individuati dai Decreti n. 3 del 16.4.2009 e n 11. del 17.7.2009 (cratere sismico) emanati dal Commissario delegato, nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei medesimi Comuni, entro il 16 dicembre p.v., salvo proroga, dovranno provvedere al pagamento del saldo dell'imposta per l'anno 2009. Al riguardo per i fabbricati distrutti o oggetto di Ordinanza sindacale di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto degli eventi sismici, l'imposta è dovuta per i primi tre mesi dell'anno 2009 nonché dalla data della definitiva ricostruzione e/o agibilità dei medesimi (art. 4 comma 5 Ordinanza PCDM n. 3757 del 21.04.2009).

Per i medesimi contribuenti (art. 1, commi 1 e 2 Ordinanza PCDM n. 3780/09), a seguito dell'emanazione del D.L. n. 78/2009 convertito nella legge n. 102/09, l'art. 25 comma 2, è prevista la ripresa dei versamenti dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'Ordinanza sopra citata, sempre salvo proroga, in 24 rate mensili di pari importo senza sanzioni e interessi a partire dal 1° gennaio 2010.

Per i soggetti che alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa al di fuori dei comuni ricompresi nel cratere sismico, resta fermo il termine del 16.12.2009 per il versamento del saldo I.C.I. 2009, ove dovuto. Qualora gli stessi contribuenti non abbiano provveduto ad effettuare la liquidazione dell'acconto I.C.I. entro il 16.6.2009, possono sanare l'omissione ricorrendo all'istituto del "ravvedimento operoso" (versando l'imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta del 3% oltre gli interessi legali del 3% annuo a far data dal 17.6.2009 e sino alla data del versamento).

ALIQUOTE I.C.I. 2009

Con deliberazione consiliare n. 44 del 26.03.2009 sono state determinate le aliquote I.C.I. 2009 nonché la detrazione d'imposta:

- aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale limitatamente alle sole categorie catastali A1, A8 e A9 e e massimo n. 3 pertinenze 5,0 per mille;
- aliquota ordinaria 7,0 per mille;
- aliquota agevolata 2,0 per mille (*)

(*) a favore dei soggetti passivi d'imposta:

-che eseguono interventi volti alla riduzione della vulnerabilità degli edifici per misure antisismiche;
-che eseguono interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche (installazione di ascensori e/o montacarichi, creazione di rampe sostitutive o alternative a scale, etc.);
- che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici.

- aliquota agevolata per immobili locati e utilizzati come abitazione principale ai sensi dell'ex legge n° 431/98 e del relativo Accordo Territoriale del Comune di L'Aquila limitatamente ai valori minimi corrispondenti alle sole fasce n° 1 e n° 2 delle tabelle allegate al suddetto Accordo qui allegate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento con i sub n° 2 e n° 3; 6,5 per mille
- aliquota agevolata per abitazioni locate a studenti universitari iscritti a corsi di laurea e post laurea con contratto d'affitto stipulato ai sensi dell'ex legge n° 431/998 e dell'Accordo Territoriale del Comune di L'Aquila limitatamente ai valori minimi corrispondenti alle sole fasce n° 1 e n° 2 delle tabelle allegate al suddetto Accordo; 5,5 per mille
- aliquota agevolata per risparmio energetico di cui al comma 6, art. 1 della legge 244/2007 3,5 per mille (**)

(**) a favore dei soggetti passivi d'imposta che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata massima di anni tre per gli impianti termici solari e di anni cinque per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.

I requisiti necessari per ottenere detta agevolazione sono da determinarsi come segue:

-spese sostenute nel corso del 2008, documentate, per un importo minimo di € 10.000,00 al netto dei contributi a fondo perduto ricevuti o attesi;

- gli interventi devono riguardare sia il risparmio energetico per la climatizzazione invernale che quello per la produzione di acqua calda sanitaria con almeno un risparmio, rispettivamente, del 25% e del 50% rispetto ai consumi precedenti all'intervento ed attestati dalla certificazione energetica (espressi in Kwh/mq. annuo);

Gli interventi devono essere asseverati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo che attesti anche la misura del risparmio ottenibile attraverso gli interventi effettuati (minimo 25% per la climatizzazione e minimo 50% per l'acqua calda sanitaria) per quella determinata tipologia di abitazione e nucleo familiare;

La detrazione d'imposta per l'abitazione principale per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 è stata determinata in € 103,29.

I versamenti dovranno essere effettuati :

- con bollettino – I.C.I. Corrente - sul c/c postale n. 88850946 intestato al Comune di L'Aquila – Servizio di Tesoreria presso gli sportelli di Poste S.p.A.;
- con versamento diretto presso il Tesoriere comunale;
- con versamento on-line sul predetto n° di c/c;
- con modello F24.

L'Aquila, 01.12.2009

IL DIRIGENTE
(Dott. Stefano Tinari)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2009

INDICE

- ART. 1 – Ambito di Applicazione
- ART. 2 – Determinazione aliquote e Detrazione d'imposta
- ART. 3 – Aliquote agevolate
- ART. 4 – Detrazione d'imposta
- ART. 5 – Abitazione principale
- ART. 6 – Pertinenze
- ART. 7 – Dichiarazione
- ART. 8 – Dichiarazione di parte e di tutela
- ART. 9 – Versamenti
- ART. 10 – Interessi
- ART. 11 – Trasferimenti somme a Comuni competenti
- ART. 12 – Compensazioni
- ART. 13 – Fabbricati di interesse storico, artistico ed archeologico
- ART. 14 – Fabbricati inagibili e/o inabitabili
- ART. 15 – Fabbricati utilizzati da Enti non commerciali
- ART. 16 – Aree fabbricabili
- ART. 17 – Aree non fabbricabili
- ART. 18 – Determinazione valore aree fabbricabili
- ART. 19 – Misura per la lotta all'evasione
- ART. 20 – Responsabile
- ART. 21 – Norme di rinvio
- ART. 22 – Entrata in vigore

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di L'Aquila dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), di cui al D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni o integrazioni, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52, 58 e 59 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.

Art. 2- Determinazione Aliquote e Detrazioni di imposta

La determinazione delle aliquote e delle detrazioni è disposta dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione, da adottarsi annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. In mancanza di adozione della deliberazione di cui al precedente comma, si intendono confermate le aliquote e le detrazioni vigenti per l'anno precedente.

Art. 3 - Aliquote agevolate

È fissata una aliquota agevolata, ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 449/1997, a favore dei proprietari di immobili che:

- eseguono interventi volti alla riduzione della vulnerabilità degli edifici per misure antisismiche;
- eseguono interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche (installazione di ascensori e/o montacarichi, creazione di rampe sostitutive o alternative a scale, ecc.);
- eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili e/o inabitabili;
- eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico. localizzati nei centri storici.

L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato alla presentazione di apposita istanza da parte del contribuente, corredata dalla documentazione di supporto, alla quale l'Ufficio entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, è tenuto a fornire risposta sia positiva che negativa.

È altresì fissata una aliquota agevolata, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. a) della legge 24.12.2007 n. 244, a favore dei soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.

I requisiti necessari per ottenere detta agevolazione sono:

- spese sostenute nel corso del 2008, documentate, per un importo minimo di €10.000,00 al netto dei contributi a fondo perduto ricevuti o attesi;
- gli interventi devono riguardare sia il risparmio energetico per la climatizzazione invernale che quello per la produzione di acqua calda sanitaria, con almeno un risparmio, rispettivamente, del 25% e del 50% rispetto ai consumi precedenti all'intervento ed attestati dalla certificazione energetica (espressi in Kwh/mq.anno);
- gli interventi devono essere asseverati da un tecnico abilitato iscritto all'albo, che attesti anche la misura del risparmio ottenibile attraverso gli interventi effettuati (minimo 25% per la climatizzazione e minimo 50% per l'acqua calda sanitaria) per quella determinata tipologia di abitazione e nucleo familiare.

Art. 4 – Detrazione d'imposta

È fissata la sola detrazione sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Art. 5- Abitazione principale

È considerata abitazione principale (per espressa disposizione legislativa e per regolamento), al fine del riconoscimento del beneficio dell'esenzione o della detrazione d'imposta, l'unità immobiliare censita al catasto fabbricati nella quale il soggetto passivo I.C.I. dimora abitualmente. La dimora abituale, salvo prova contraria s'identifica con quella di residenza anagrafica. Rientrano in tale ipotesi quelle particolari situazioni per le quali il soggetto passivo d'imposta dimora

abituamente, per lavoro o studio, in luogo diverso dalla residenza anagrafica; in tal caso è necessario produrre apposita autocertificazione da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Sono, altresì, assimilate ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare di proprietà di cooperativa edilizia, a proprietà indivisa, adibita a dimora principale del socio assegnatario;
- b) l'alloggio regolarmente assegnato dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (A.T.E.R.), adibito ad alloggio principale dell'assegnatario;
- c) l'unità immobiliare di proprietà del coniuge non assegnatario in sede di giudizio di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che lo stesso non detenga, a titolo di proprietà o altro diritto reale, altro immobile destinato ad abitazione nel territorio comunale;
- d) l'unità immobiliare, non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;
- e) l'unica unità immobiliare, non locata, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero con iscrizione all'A.I.R.E .

Nel caso in cui l'abitazione principale risulti costituita da più subalterni catastali, l'esenzione e/o detrazione è riconosciuta ad un solo subalterno.

Art. 6 – Pertinenze

Sono considerate pertinenze le sole unità immobiliari di categoria catastale C2, C6 e C7. Ai fini del comma precedente possono considerarsi pertinenze dell'abitazione principale non oltre 3 (tre) unità immobiliari.

Art. 7 – Dichiarazione ICI

La dichiarazione I.C.I. non deve essere presentata in caso di compilazione, da parte del rogante, del Modello Unico Informativo. La dichiarazione deve essere presentata, anche in presenza di detto modello, allorché le modificazioni soggettive ed oggettive danno luogo ad una diversa determinazione del tributo, nonché in tutti gli altri casi in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

La dichiarazione relativa alle aree edificabili deve riportare i dati catastali di ogni singola particella nonché la superficie edificabile e la destinazione urbanistica. E' soggetta altresì a dichiarazione la variazione del valore dell'area intervenuta successivamente alla dichiarazione originaria.

La dichiarazione deve essere presentata su modulistica ministeriale, a pena di nullità, entro e non oltre il 31 luglio dell'anno successivo a quello d'imposizione.

Art. 8 - Comunicazione di parte e istanza di tutela

La comunicazione di parte, finalizzata ad ottenere la riduzione e/o esenzione dal pagamento dell'imposta, deve essere presentata a pena di decadenza entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno d'imposizione, su modulistica predisposta dall'ufficio.

L'istanza di tutela avverso l'avviso di accertamento, riguardante i soli errori materiali dell'atto, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale; per tutte le altre casistiche occorre presentare ricorso alla predetta Commissione.

Art. 9 - Versamenti

E' disapplicato l'obbligo di versamento al Concessionario della Riscossione di cui all'art. 10, comma 3, D.Lgs. 504/1992 rimanendo allo stesso Concessionario la sola "riscossione coattiva" attraverso ruoli esecutivi.

Il versamento dell'I.C.I. corrente può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- con bollettino – I.C.I. Corrente - sul c/c postale n. 88850946 intestato al Comune di L'Aquila – Servizio di Tesoreria presso gli sportelli di Poste S.p.A.;
- con versamento diretto presso il Tesoriere comunale;
- con versamento on-line sul predetto n° di c/c;
- con modello F24.

Il versamento dell'I.C.I. recuperi può essere effettuato:

- con bollettino I.C.I. Violazioni - sul c/c postale n. 14437677 intestato al Comune di L'Aquila – Servizio di Tesoreria presso gli sportelli di Poste S.p.A.;
- con versamento diretto presso il Tesoriere comunale;
- con versamento on-line sul predetto n° di c/c.

Le somme dovute a titolo di acconto I.C.I. possono essere versate in rate mensili di uguale importo alle seguenti scadenze: la 1^a rata entro la scadenza del versamento in acconto, la 2^a, la 3^a e la 4^a rata rispettivamente, entro il 31 luglio, 31 agosto e 30 settembre.

Sulla somma rateizzata, ai sensi del comma precedente, è dovuto l'interesse annuo di cui al successivo art. 10.

L'importo minimo complessivo da versare è pari ad € 12,00 su base annua, non si dà luogo all'accertamento ed al rimborso per importo di pari entità.

Il versamento I.C.I. effettuato dal contitolare per conto degli altri, si considera regolarmente effettuato purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

Le somme dovute a seguito di attività di accertamento, su formale richiesta del contribuente che si trovi in condizioni economiche disagiate, possono essere rateizzate, maggiorate degli interessi legali, come segue:

- sino ad un massimo di 12 rate mensili per somme pari o inferiori ad € 1.000,00;
- sino ad un massimo di 24 rate mensili per somme superiori ad € 1.000,00.

La rata non può essere inferiore ad € 25,00; la prima dovrà essere pagata entro gg. 60 dalla notifica del provvedimento. La rateizzazione accordata decade in caso di mancato pagamento di una sola rata nei termini fissati. In tal caso l'obbligato è tenuto a pagare il residuo debito in un'unica soluzione. Competente per la rateizzazione è il Dirigente del Servizio Tributi.

Art. 10 – Interessi

La misura degli interessi creditori e debitori è quella del tasso d'interesse legale

Art. 11 – Trasferimento somme a Comuni competenti

Su richiesta di parte, è consentito il trasferimento di somme versate erroneamente al Comune di L'Aquila ma di competenza di altro Comune, limitatamente alle annualità per le quali è ancora aperto il termine di accertamento da parte dell'Ente soggetto attivo d'imposta.

Art. 12 – Rimborsi/Compensazioni

Il contribuente, con apposita istanza, può chiedere il rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto, entro il termine di cinque anni dalla data del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Su proposta dell'Ufficio I.C.I., accettata dal contribuente, la somma da restituire può essere compensata con il tributo dovuto per le annualità successive.

Art. 13 – Fabbricati di interesse storico, artistico ed archeologico

Per i fabbricati soggetti a vincolo d'interesse storico, artistico e archeologico, dalla data di emanazione del decreto di riconoscimento del vincolo, si assume la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è ubicato il fabbricato.

Ai fini del comma che precede, la misura del vano medio della categoria A/5 di classe 1^a della prima zona censuaria è di mq. 14; la misura del vano medio della categoria A/6 di classe 1^a della seconda zona censuaria è di mq. 16.

Art. 14 – Fabbricati inagibili e/o inabitabili

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati fatiscenti dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati. Ai fini della suddetta riduzione sono considerati tali soltanto quelli che necessitano di interventi di recupero ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. a), b), c), d), e) della legge 5 agosto 1978 n. 457 come modificata dall'art. 3 D.P.R. 380/2001.

La riduzione opera se l'inagibilità o l'inabitabilità si protrae per oltre 4 mesi nel corso dell'anno d'imposta.

L'inagibilità o inabitabilità è dichiarata dal contribuente, entro il 31 dicembre di ciascun anno d'imposta, su modulistica predisposta dall'ufficio, correlata dalla dichiarazione rilasciata da un professionista iscritto al relativo Albo o dalla A.S.L. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione mediante il proprio Ufficio Tecnico.

Art. 15 – Fabbricati utilizzati da Enti non commerciali

L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.lgs. n. 504/1992 concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali si applica ai soli fabbricati e a condizione che gli stessi oltre che utilizzati per le finalità ivi indicate siano anche posseduti dall'Ente non commerciale a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

Art. 16 –Aree fabbricabili

L'edificabilità dell'area, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera b) del D.lgs. 504/1992, scaturisce dalla previsione del Piano Regolatore Generale indipendentemente dall'approvazione della Regione, dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo o da eventuali vincoli decaduti.

Il Settore Territorio è tenuto a trasmettere, con cadenza trimestrale, all'Ufficio I.C.I. copia dei permessi a costruire rilasciati oltre copia delle Dichiarazioni di Inizio Attività (D.I.A.) presentate nonché le particelle interessate all'intervento edilizio indicando per ciascuna di esse la superficie edificabile e la destinazione urbanistica.

Il Settore Territorio è tenuto, altresì, a comunicare entro il trentesimo giorno dall'esecutività dell'atto di approvazione da parte del Consiglio Comunale, le variazioni urbanistiche deliberate nonché l'adozione di piani plani-volumetrici. In tal caso la comunicazione deve riguardare le particelle interessate dall'intervento indicando per ciascuna di esse la superficie edificabile e la destinazione urbanistica.

Art. 17 – Aree considerate non fabbricabili

L'area gravata da uso civico, ricadente nel vigente P.R.G., non è soggetta ad imposta fino al provvedimento di variazione della destinazione d'uso.

L'area gravata da servitù pubblica a favore di gestori di pubblici servizi, limitatamente alla superficie occupata dalla servitù stessa e a quella di rispetto prevista dalla legge, qualora non concorra alla costituzione dell'indice edificatorio, è scomputata dalla superficie totale; in tal caso è necessario produrre apposita autocertificazione da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

La particella catastale, ancorché rientrante nella fattispecie delle "aree fabbricabili", gravata da rischio idrogeologico ai sensi del D.L. n 180/1998 convertito in legge 3.8.1998 n. 267, classificata come zona di tipo 3 e 4, non è soggetta ad I.C.I.; in tal caso è necessario produrre apposita autocertificazione da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

L'area ricompresa nel PRG, posseduta e condotta dai soggetti indicati nell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 504/92, sulla quale persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio delle attività elencate nell'art. 2, comma 1 lettera b) dello stesso Decreto, ai fini I.C.I., è considerata area non fabbricabile.

Rientrano in tale ipotesi il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9/1963 (ex SCAU ora INPS) e soggetto al corrispondente obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'agevolazione di cui sopra, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, non è applicabile nei confronti del coltivatore diretto collocato in pensione ancorché versi ancora il contributo volontario.

Art. 18 –Determinazione del valore delle aree fabbricabili

La base imponibile I.C.I. è quantificata per ogni singola particella catastale ricompresa nel P.R.G. Al fine di ridurre il sorgere del contenzioso tributario, con deliberazione adottata ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.lgs. 446/1997, il Comune determina periodicamente, con cadenza biennale, e per zone omogenee valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel proprio territorio.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per i casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D.lgs. 504/1992.

Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell'area, come sopra determinato, e che reputi comunque opportuno dichiarare un valore imponibile inferiore, può rendere noti tali elementi all'Ufficio I.C.I. previa presentazione di apposita istanza corredata da perizia giurata redatta da un tecnico abilitato. La perizia ha validità fino a nuova determinazione del valore delle aree da parte dell'Ente impositore; l'Ufficio si riserva la verifica della congruità della perizia stessa.

In deroga a quanto disposto nel comma 2 si procede ad accertamento del maggior valore qualora il soggetto passivo abbia dichiarato o definito, a fini fiscali, per lo stesso anno di imposta e/o per quelli precedenti, il valore dell'area in misura superiore almeno del 20% rispetto a quello dichiarato ai fini I.C.I., sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale.

Qualora il contribuente abbia dichiarato o versato l'imposta su una base imponibile superiore a quella risultante dall'applicazione dei valori predeterminati dall'Ente allo stesso non compete alcun rimborso sull'eccedenza versata.

Per l'anno 2009 i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, nonché la suddivisione dello stesso in microzone e i relativi coefficienti riduttivi, sono di seguito riportati:

VALORI AREE EDIFICABILI AI FINI I.C.I. – TABELLA

“ A ”

Zona	Articolo N.T.A.	Modalità di intervento						NOTE
		Intervento diretto			Intervento preventivo			
		euro/mq.	lotto minimo	Uf (mq./mq.)	euro/mq.	lotto minimo	Ut (mq./mq.)	
Attrezzature tecnologiche TG	32				30,00	1000	0,40	
Attrezzature tecniche TN	33				45,00	15000	0,30	
Attrezzature socio-sanitarie S	34				50,00	10000	0,30	
Attrezzature culturali CL	35				30,00	10000	0,40	
Istruzione secondaria I	36				30,00	10000	0,35	
Attrezzature universitarie U	37				30,00	50000	0,10	
Attrezzature commerciali CM	38				80,00	4000	0,40	
Attrezzature direzionali D	39				65,00	10000	0,60	
Attrezzature ricreative R	40				45,00	30000	0,17	
Attrezzature ricettive A	41				45,00	10000	0,30	
Attrezzature militari M	42				30,00			
Completamento del capoluogo	47	170,00	600	0,65				
Completamento delle frazioni	48	100,00	400	0,35				
Espansione del capoluogo	49				130,00	comparto	0,40	
Espansione tipo 1 delle frazioni	50				60,00	comparto	0,20	
Espansione tipo 2 delle frazioni	51	85,00	400	0,30				
Industriale di completamento (Bazzano - microzona 17)	68	25,00	2.000	0,35				
Industriale di completamento (Pile - microzona 16)	68	40,00	2.000	0,35				
Industriale di completamento (Sassa ed altre - microzona 18)	68	15,00	2.000	0,35				
Industriale di espansione (Bazzano - microzona 17)	69				12,00	PRT NSI	PRT NSI	
Industriale di espansione (Pile - microzona 16)	69				16,50	PRT NSI	PRT NSI	
Industriale di espansione (Sassa ed altre - microzona 18)	69				10,00	PRT NSI	PRT NSI	
Artigianale di completamento (Bazzano - microzona 17)	71	30,00	600	0,40				
Artigianale di completamento (Pile - microzona 16)	71	38,00	600	0,40				
Artigianale di completamento (Sassa ed altre - microzona 18)	71	25,00	600	0,40				
Artigianale di espansione (Bazzano - microzona 17)	72				12,00	comparto	0,40	
Artigianale di espansione (Pile - microzona 16)	72				16,50	comparto	0,40	
Artigianale di espansione (Sassa ed altre - microzona 18)	72				10,00	comparto	0,40	
Sviluppo turistico integrato del Gran Sasso	73				52,00	piano d'area		valore riferito alle sole attività turistiche
Piano Integrato Intervento Riqualificazione viabilità area Acquasanta-Collemaggio	Art. 7 P.I.				120,00	piano d'area		
Piano di Riqualificazione Urbana Loc. Pratelle-Romani	Art. 14 P.U.				120,00	piano d'area		
Aree integrate per attrezzature turistiche- sportive (P.T.S. Colle Macchione)	Art. 5 P.T.S.	20,00	10.000	0,10				
Attuazione del PRG nelle zone riservate al PEEP	85				55,00	PPA		

DESCRIZIONE DELLE MICROZONE E COEFFICIENTI RIDUTTIVI – TABELLA “B”**Microzona n°1**

Centro storico (mura cittadine), aree comprese nel perimetro circoscritto dalle seguenti strade: Via Strinella - Via Strinella Alta - V.le Croce Rossa - Via Vicentini - V.le XXV Aprile - Via Tancredi da Pentima (fino a Madonna del Ponte) - Via XX Settembre (aree limitrofe); comprese altresì le aree limitrofe o adiacenti a: Viale Collemaggio - Via Caldora - Viale Crispi (fino a Porta Napoli).

1° Coefficiente 1,10

2° Coefficiente 1,00

Microzona n°2

Prima periferia urbana: al di fuori della microzona 1 e non ricompresa nelle altre microzone diversamente specificate. Comprende: Collefiorito (fino Via della Polveriera) - Torretta - Acquasanta - Colle Sapone - Colle Capo Croce - Torrione - S.Francesco - Valle Pretara - Colle Pretara - C.da Sansone - C.da Manetta - Loc. Cianfarano - S.Sisto - Zona S.Giuliano - S.Barbara (fino Via U.Piccinini) - Santanza - C.da Romani (fino Via Salaria Antica Est) - Via Acquasanta - Viale Bandiera - Circuito di Collemaggio - Via della Stazione - Viale Corrado IV - Via Di Vincenzo - Loc. S.Antonio (fino casello A24) – Pettino - Coppito.

1° Coefficiente 1,00

2° Coefficiente 1,00

Microzona n°3

Periferia:, Cansatessa, Pile (zona non produttiva), località ricomprese tra la prima periferia urbana (microzona 2) e Via Mausonia, S.Elia, Gignano.

1° Coefficiente 0,95

2° Coefficiente 0,90

Microzona n°4

Periferia: Sassa, Sassa Scalo, Palombaia, Genzano, Pagliare, Pianola, S.Giacomo.

1° Coefficiente 0,85

2° Coefficiente 0,95

Microzona n°5

Periferia: Roio Poggio – Civita di Bagno.

1° Coefficiente 0,75

2° Coefficiente 0,90

Microzona n°6

Periferia: Monticchio, Onna, S. Gregorio.

1° Coefficiente 0,70

2° Coefficiente 0,90

Microzona n°7

Periferia: S.Vittorino, Preturo.

1° Coefficiente 0,75

2° Coefficiente 0,90

Microzona n°8

Periferia: Colle di Roio, S. Rufina, Roio Piano.

1° Coefficiente 0,65

2° Coefficiente 0,90

Microzona n°9

Periferia: Bagno Piccolo, Bagno Grande, S. Benedetto, S. Angelo, Vallesindola, Ripa.

1° Coefficiente 0,60

2° Coefficiente 0,90

Microzona n°10

Periferia: Assergi - Camarda - Aragno - Collebrincioni - Filetto - Pescomaggiore - Santi, Menzano, Casaline di Preturo - Arischia.

1° Coefficiente 0,45

2° Coefficiente 0,90

Microzona n°11

Periferia: Brecciasacca e Colle di Sassa.

1° Coefficiente 0,50

2° Coefficiente 1,00

Microzona n°12

Periferia: Poggio S. Maria, Collemare, S. Martino, Collefracido, Foce di Sassa.

1° Coefficiente 0,45

2° Coefficiente 0,90

Microzona n°13

Periferia: S. Marco, Colle, Pozza e Cese di Preturo.

1° Coefficiente 0,65

2° Coefficiente 0,90

Microzona n°14 – soppressa**Microzona n°15**

Periferia: Zone montane non diversamente specificate.

1° Coefficiente 0,37

2° Coefficiente 0,66

Microzona n°16

Zona produttiva Pile.

Coefficiente 1,00 (vedi tabella A)

Microzona n°17

Zona produttiva Bazzano.

Coefficiente 1,00 (vedi tabella A)

Microzona n°18

Zona produttiva Sassa ed altre.

Coefficiente 1,00 (vedi tabella A)

Microzona n°19

Periferia: Paganica - Tempera - Bazzano.

1° Coefficiente 0,80

2° Coefficiente 0,90

METODO DI CALCOLO

Legenda:

V_V = Valore venale in €/mq

C_1 = 1° coefficiente (microzona - Tabella B);

C_2 = 2° coefficiente (microzona - Tabella B);

V_R = Valore di riferimento (Tabella A)

Formula per il calcolo del valore venale di aree ricadenti in zone residenziali:
(artt. 47, 48, 49, 50 e 51 delle N.T.A. nonché art. 7 P.I. ed art. 14 P.U.) :

$$V_V = C_1 \times V_R$$

Formula per il calcolo del valore venale di aree ricadenti in zone non residenziali e zone PEEP:

(artt. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 73 e 85 delle N.T.A.):

$$V_V = C_1 \times C_2 \times V_R$$

Formula per il calcolo del valore venale di aree ricadenti nelle microzone 16 e 17 nonché di aree produttive non ricomprese nelle stesse:

(zone produttive artt. 68, 69, 71 e 72):

$$V_V = V_R$$

NOTE: la tabella A riporta altresì l'entità del lotto minimo d'intervento per ogni specifica destinazione d'uso.

Abbattimento del 75%

- lotto minimo;
- caratteristiche geometriche dell'area che non consentono realmente la possibilità di edificare in base ai parametri indicati nell'articolo delle norme tecniche di attuazione;
- aree soggette a vincolo archeologico.

Abbattimento del 50%

- aree ricadenti in fondi interclusi.

Abbattimento del 30%

- area gravata da servitù di elettrodotto, limitatamente alla fascia di rispetto stabilita dalla legislazione vigente in materia;
- zone PEEP dove non è ancora stato adottato il piano urbanistico preventivo.

Le riduzioni suddette non sono tra loro cumulabili.

Art. 19 – Misura per la lotta all'evasione

Il Comune considera la lotta all'evasione tra le proprie principali finalità, in modo da raggiungere l'obiettivo dell' equità fiscale; a tale scopo favorisce le attività di collaborazione con il Ministero dell' Economia nonché la realizzazione e continuo aggiornamento delle banche dati necessarie.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 446/1997, al personale addetto all'Ufficio I.C.I., sono attribuiti compensi incentivanti in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi o progetti in misura comunque non superiore al cinque per cento degli avvisi riscossi.

La determinazione della percentuale spettante è stabilita, all'inizio di ogni anno, dalla Giunta Comunale; i criteri e le modalità applicative sono stabiliti in sede di contrattazione decentrata; la liquidazione del compenso è demandata al Dirigente del Servizio.

Art. 20 – Responsabile

E' disapplicato il comma 4 dell'art.11 D.Lgs. 504/1992 sulla figura del funzionario responsabile

Art. 21- Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 22 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1°gennaio io 2009 .